



COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE
Provincia di Bergamo

☎ 035/6320211 – FAX 035/643041

P.za San Salvatore, 11
e-mail certificata: comunealmenno@pec.it

C. F. 00533860169

REGOLAMENTO PER
IL CONFERIMENTO DELLA
CITTADINANZA ONORARIA E BENEMERITA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 20 DEL 29.05.2018

Capo I – DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1 – Questo regolamento disciplina l'istituzione e la concessione delle onorificenze civiche della Cittadinanza onoraria e della Cittadinanza benemerita.

2 – Ai fini del presente regolamento il termine "cittadinanza" è inteso nell'accezione di appartenenza ideale alla comunità cittadina di Almenno San Salvatore

Capo II – ONORIFICENZE CIVICHE

Art 2 – Cittadinanza onoraria

1 – La "Cittadinanza onoraria" è un'onorificenza conferita dal Comune di Almenno San Salvatore a persone fisiche viventi, non iscritte nell'anagrafe del Comune di Almenno San Salvatore, senza differenziazione di sesso, nazionalità, etnia e religione, che si sono particolarmente distinte e che rappresentano un modello positivo per:

a) – l'esempio di una vita ispirata ai fondamentali valori della Costituzione repubblicana o della solidarietà umana, specialmente nei confronti delle persone più deboli ed emarginate;

b) – il contributo dato al progresso della cultura e del sapere o per il prestigio conseguito attraverso gli studi, l'insegnamento, la ricerca, la produzione artistica, l'attività sportiva;

c) – il particolare impegno dimostrato nel lavoro, nella produzione di beni e servizi, nelle professioni, nella gestione di Enti e Istituzioni pubbliche e private;

d) – l'esemplare affezione e interessamento verso il Comune Almenno San Salvatore, testimoniati da opere e iniziative finalizzate a promuovere la conoscenza e la valorizzazione della città e della sua comunità in tutti gli aspetti;

e) – azioni di alto valore civile svolte a favore dell'Italia, dell'Europa o del mondo intero.

2 – La "Cittadinanza onoraria" non influisce sulla posizione anagrafica del beneficiario, né conferisce al medesimo la pienezza dei diritti civili e politici degli altri cittadini Almennesi.

Art. 3 – Cittadinanza benemerita

1 – La "Cittadinanza benemerita" è un'onorificenza conferita dal Comune di Almenno San Salvatore, anche alla memoria, a persone fisiche iscritte nell'anagrafe del Comune, che si sono particolarmente distinte e rappresentano un modello positivo per uno dei motivi di cui alle lettere a), b), c), d), e), del precedente articolo 2 del regolamento.

Capo III – CONFERIMENTO DELLE ONORIFICENZE CIVICHE

Art. 4 – Iniziativa della proposta

1 - La proposta di attribuzione della "Cittadinanza onoraria" e della "Cittadinanza benemerita" può essere avanzata da amministratori comunali, da persone fisiche, da enti, associazioni e comitati che ne avvertono l'opportunità.

2 – La proposta deve essere presentata in forma scritta al Sindaco, completa di tutti i riferimenti biografici, le motivazioni e ogni altro elemento utile alla valutazione della proposta.



Art. 5 – Esame della proposta

1 – La proposta di conferimento viene esaminata e valutata dalla Giunta e dalla Conferenza dei Capigruppo, in base ai criteri di valutazione fissati dal presente regolamento.

2 - Gli organi suddetti esprimono un parere motivato, non vincolante, da inoltrare al Consiglio Comunale al quale compete l'approvazione definitiva.

Art. 6 – Modalità di conferimento

1 – La cittadinanza onoraria e la cittadinanza benemerita sono deliberate dal Consiglio Comunale con votazione a maggioranza e, in seguito, conferite dal Sindaco o suo delegato di norma nel corso di una seduta del Consiglio Comunale, o di una particolare manifestazione.

2 – La cerimonia di conferimento è partecipata con opportune forme di pubblicizzazione a tutta la cittadinanza.

3 – La cerimonia di conferimento prevede la consegna al “Cittadino onorario” e al “Cittadino benemerito” (o ai suoi familiari) di un'artistica pergamena con le generalità del conferito e le motivazioni dell'onorificenza.

4 – Il Comune in occasione di particolari ricorrenze o cerimonie ufficiali, può invitare a parteciparvi i cittadini onorari che avranno diritto di prendere posto tra le autorità.

Art. 7 – Revoca della cittadinanza

1 – Incorre nella perdita della cittadinanza onoraria o della cittadinanza benemerita l'insignito che se ne renda indegno, per:

a) condanna, compresa la fattispecie di cui all'art. 444 c.p.p., per i reati non colposi di cui al Libro II – Capo II (Reati contro la Pubblica Amministrazione);

b) condanna, compresa la fattispecie di cui all'art. 444 c.p.p., per i reati non colposi contro il patrimonio e contro la persona;

c) condanna, compresa la fattispecie di cui all'art. 416 c.p.p., per i reati in materia di associazione mafiosa, traffico di persone, droga e prostituzione.

2 – Il provvedimento di revoca è approvato dal Consiglio Comunale con le modalità e la maggioranza di cui ai precedenti articoli 5 e 6.

Capo IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8 – Registro delle Onorificenze civiche

1 – Per entrambe le onorificenze civiche è istituito un “Registro delle concessioni” tenuto a cura della Segreteria del Sindaco, dove viene altresì archiviata la relativa documentazione.

2 – Il Registro è depositato nell'ufficio di Segreteria del Sindaco ed è composto da due sezioni distinte:

a) nella sezione “A” sono riportati i dati dei soggetti ai quali è stata concessa la cittadinanza onoraria di cui all'articolo 2;

b) nella sezione "B" sono riportati i dati dei soggetti ai quali è stata concessa la cittadinanza benemerita di cui all'articolo 3.

3 – L'iscrizione avverrà in ordine cronologico con indicazione dei dati anagrafici degli insigniti e gli estremi del provvedimento di concessione della cittadinanza.

3 – Tutte le spese delle cerimonie previste dal presente Regolamento sono a carico del bilancio comunale, nell'ambito delle spese di rappresentanza.

Art. 9 – Decorrenza

1 - Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della delibera di adozione del Consiglio Comunale.

